

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -

Sezione III quater

composto dai seguenti magistrati:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Dr. Mario Di Giuseppe | - Presidente           |
| Dr. Linda Sandulli    | - Consigliere relatore |
| Dr. Carlo Taglienti   | - Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 10612 del 2005 proposto dall'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei dottori commercialisti; la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti; la Cassa Nazionale del Notariato; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali; l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei biologi; Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro; Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari; Ente di Previdenza dei Periti industriali; la Fondazione Fasc – Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi; Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi

Professionisti; l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"; l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani; l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi; l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica; l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF); l'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP); tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Luciani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Bocca di Leone 78;

### **CONTRO**

l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi 12;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Collina, De Ruvo, Ferrazzoli e Carcavallo;

### **per l'annullamento**

dell'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005)"; pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 175 del 29 luglio

2005 e di tutti gli atti connessi o consequenziali e in particolare della nota dell'Istat del 15 settembre 2005, prot. SP/950.2005

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza Pubblica del 12 dicembre 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso notificato e depositato tempestivamente e ritualmente, i soggetti nominati in epigrafe impugnano l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui limita l'aumento della spesa complessiva ammissibile al 2% massimo, rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate dell'anno precedente.

In ottemperanza a tale disposizione l'Istat ha pubblicato un elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nel quale risultano incluse tutte le ricorrenti, ad esclusione dell'ADEPP, ente esponentiale degli interessi dei medesimi enti di previdenza.

Contestano la legittimità della loro inclusione in tale elenco le odierne ricorrenti le quali chiedono l'annullamento degli atti gravati per i seguenti motivi:

- 1) Violazione del d. lgs. 30 giugno 1994 n. 509, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Assumono di essere soggetti totalmente privati che svolgono tutta la loro attività in regime privatistico. A dimostrazione di tale affermazione, mettono in rilievo i caratteri della loro organizzazione e dell'attività di gestione e osservano che la loro trasformazione in enti privati non è meramente formale ma sostanziale.

- 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il vizio dedotto sarebbe rilevabile dalla considerazione che l'inclusione delle ricorrenti, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, sarebbe frutto di un errore di prospettiva che mortificherebbe la loro natura mettendone in discussione la loro stessa identità di enti privati.

- 3) Violazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Incompetenza. Eccesso di potere.
- 4) In subordine lamentano l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 di cui al 4° motivo di ricorso, per violazione degli articoli 3, 23 e 38 della Costituzione.
- 5) Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2223/1996 (SEC95). Incompetenza Sviamento di potere. Travisamento dei fatti.
- 6) Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria.
- 7) Violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

Si sono costituiti in giudizio l'ISTAT e l'INPS che hanno controdedotto alle argomentazioni dei ricorrenti chiedendo il rigetto del gravame.

In prossimità dell'udienza di discussione della causa le parti hanno presentato altre memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le tesi inizialmente proposte.

All'udienza del 12 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

Prima di procedere all'esame delle singole censure il Collegio ritiene utile fare qualche breve precisazione per meglio inquadrare la presente controversia.

Con la legge finanziaria 2005 (l. 30 dicembre 2004 n. 311) è stato introdotto (articolo 1) un "limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni" ed è stato precisato che, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea (documento di programmazione economico finanziaria e relative note di aggiornamento per il triennio 2005/07), la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, individuate nell'elenco allegato alla medesima legge e per gli anni successivi dall'ISTAT, non avrebbe potuto superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno.

La norma ha imposto un tetto di spesa per realizzare un obiettivo di finanza pubblica concordato in sede europea e per fare ciò ha stabilito che avrebbe provveduto all'indicazione diretta delle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto di tale tetto per il primo anno, il 2005 appunto, mentre all'aggiornamento annuale avrebbe dovuto provvedere, di anno in anno, l'ISTAT.

La legge sopra citata, nell'allegato 1, in adempimento all'obbligo che si era autoassegnato, ha indicato le amministrazioni pubbliche in modo specifico, ma per quello che qui interessa si è limitata alla indicazione generica di "Enti nazionali di previdenza e assistenza" rimettendo all'Istat la loro puntuale individuazione senza fornire alcun criterio.

Quest'ultimo vi ha provveduto con l'elenco impugnato che è stato predisposto in applicazione del regolamento comunitario n. 2223 del 1996 e in pretesa applicazione del d. lgs. n. 509 del 1994.

Così riassunta brevemente la vicenda il Collegio procede, per priorità logica, all'esame della terza e della quinta censura con le quali i soggetti ricorrenti, enti previdenziali inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, predisposto dall'ISTAT, lamentano la violazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e la violazione del regolamento UE n. 2223 del 1996.

La prima delle due disposizioni evocate è quella che si preoccupa del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione

economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007, contenente la limitazione alla spesa sopra riferita.

Il regolamento dell'Unione Europea, dopo le premesse che ne costituiscono il fondamento e ne chiariscono il significato e che sono individuate nell'attuazione e nel monitoraggio dell'Unione economica e monetaria per ottenere informazioni comparabili sulla struttura e sull'andamento della situazione economica di ogni Paese e che contribuiscono alla gestione dell'Unione economica e monetaria e consentono di riferire al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria - tenuto conto del fatto che i conti economici rappresentano uno strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di un Paese, se elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili - stabilisce all'articolo 1 che:

“1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione del Sistema europeo dei conti 1995, in appresso denominato "SEC 95" prevedendo:

a) una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni, al fine di consentire l'elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità e dei risultati secondo le modalità di cui all'articolo 3.

2. Il presente regolamento si applica, tenuto conto degli articoli 7 e 8, a tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni.

3. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad elaborare per le proprie esigenze i conti in base al SEC 95.”

Dalla lettura delle disposizioni contenute nel regolamento dell’UE si può trarre la conclusione che lo stesso è preordinato all’elaborazione di una metodologia che produca definizioni, nomenclature e regole contabili comuni, al fine di consentire la predisposizione di conti e di tabelle su basi comparabili in sede comunitaria. Di disposizioni che intendono pervenire, pertanto, a classificazioni capaci di consentire una “lettura” comune dei dati contabili e di bilancio, a fini statistici, ma che non costituiscono, come invece pretende l’Istat, anche richiamando la sentenza n. 4826 del 27.5.2007 di questa Sezione - ove si parla di paletti rigidi ma non di paletti insormontabili-, un vincolo insuperabile per i singoli ordinamenti interni sulla base del comma 3 dell’articolo 1 appena esposto.

Le disposizioni regolamentari in commento mirano, in buona sostanza, a soddisfare le esigenze di contabilità pubblica della Comunità Europea e tendono ad introdurre un linguaggio comune ai Paesi dell’Unione.

Nel fare questo oltre a dettare prescrizioni per pervenire a canoni operativi il più possibile comuni precisano che le entità da ricondurre al conto economico consolidato dello Stato possono essere individuate



a prescindere dalla loro configurazione giuridica. Non basta, quindi, la definizione pubblica o privata data all'entità presa in considerazione, nel suo ordinamento, ma occorre fare riferimento ad altri indici rivelatori che sono contenuti nello stesso regolamento.

Tutto ciò sempre che si sia alla presenza di “atti comunitari” che facciano riferimento al SEC o alle sue definizioni secondo la precisazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 riferito e con l'esclusione dell'obbligo di avvalersene nel caso si tratti di soddisfare esigenze interne secondo quanto precisa il comma 3 del medesimo articolo.

Per quello che più specificatamente riguarda le unità istituzionali comprese nel settore S. 13 e, segnatamente, per quelle ricomprese nel punto S. 1314 (enti di previdenza e assistenza sociale) osserva il Collegio che secondo la definizione che ne fornisce il paragrafo 2.74, il settore degli enti di previdenza comprende tutte le unità istituzionali centrali la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e che rispondono cumulativamente ai seguenti due criteri:

- a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
- b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni

indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di datore di lavoro.

A proposito degli enti ricorrenti, ritiene il Collegio che entrambe le prescrizioni siano presenti atteso che partecipano al versamento dei contributi gruppi di popolazione e ciò avviene in forza di norme legislative e regolamentari e le amministrazioni pubbliche (Ministero del lavoro e ministeri di volta in volta competenti) sono responsabili dell'approvazione dei contributi e delle prestazioni secondo la previsione contenuta nell'articolo 3 del d.lgs. n. 509 del 1994 ove a proposito delle deliberazioni sull'entità dei contributi a carico degli iscritti si precisa che le stesse devono essere approvate (dal Ministero del lavoro, appunto) con ciò corrispondendo sul piano letterale, che è il primo piano interpretativo, alla previsione contenuta nel regolamento comunitario.

Da ciò dovrebbe, logicamente conseguire, la correttezza dell'operato dell'ISTAT.

Al contrario il Collegio ritiene che l'inserimento degli enti ricorrenti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni cui è imposto un tetto di spesa, si riveli illegittimo per le ragioni che di seguito si espongono a partire dalla configurazione giuridica formale, e soprattutto sostanziale, degli enti in questione e delle finalità perseguite con la legge cui è stata data applicazione.

Con il decreto legislativo n. 509 del 1994 con il quale è stata disposta la trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza in soggetti privati è stato stabilito che ciò poteva avvenire attraverso l'adozione di una deliberazione assunta dai competenti organi, subordinata alla “ condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”.

Il funzionamento di questi nuovi soggetti è stato ammesso come enti senza scopo di lucro ed è stata esclusa ogni possibilità di finanziamenti pubblici sia diretti sia indiretti. E' stato, poi, introdotto l'obbligo di una riserva legale “al fine di assicurare una continuità nell'erogazione delle prestazioni”.

L'equilibrio di bilancio è stato indicato come uno degli obblighi cui deve attenersi la gestione economico finanziaria (riconosciuta agli enti medesimi) e i rendiconti annuali prodotti dai medesimi enti sono stati sottoposti a revisione annuale indipendente.

Nel caso di disavanzo economico – finanziario è stata prevista la possibilità di nomina di un commissario ad acta da parte del Ministro del lavoro d'intesa con i Ministri competenti per il riequilibrio della gestione ed è stata altresì prevista, nel caso di una sua persistenza, la possibilità della nomina di un commissario liquidatore fino a pervenire alla liquidazione coatta amministrativa.

E' stata quindi disciplinata la vigilanza su di essi e assieme alla norma che prevede l'approvazione delle delibere in materia di contributi occorre annoverare l'altra che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro di formulare rilievi motivati sia in relazione ai bilanci

preventivi sia in relazione ai conti consuntivi con rinvio degli atti all'ente, ma efficacia dei medesimi in caso di inutile decorso del termine di trenta o sessanta giorni stabilito per il loro esame.

Il sistema introdotto con il decreto legislativo enunciato lascia comprendere che gli enti interessati sono stati trasformati in soggetti privati formalmente e sostanzialmente.

Non soltanto è esclusa ogni possibilità di finanziamento pubblico diretto e indiretto; ma la costituzione della riserva da valere per la continuità nell'erogazione delle prestazioni; la previsione dell'obbligo di pareggio di bilancio, la nomina di un commissario straordinario nel caso di disavanzo e la possibilità della sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa depongono nel senso descritto.

Soggetto privato, quindi, al quale viene affidato lo svolgimento di un'attività pubblica secondo l'esplicita previsione contenuta nell'articolo 2 del predetto decreto legislativo.

A tale proposito, osserva il Collegio che prima della trasformazione subita negli anni recenti dall'amministrazione pubblica in senso spiccatamente privatistico, gli enti pubblici, intendendo per tali quelli strumentali rispetto alle finalità dello Stato persona o istituzionali rispetto alle finalità dello Stato comunità, venivano individuati sulla base di un insieme di "indici rivelatori". Tra questi andavano annoverati il potere di nomina e revoca dei dirigenti; la partecipazione dello Stato alle spese di gestione; l'ammissione all'utilizzo di servizi propri dello Stato; l'inserimento in un sistema di controlli, vale a dire

alcuni degli indici che potrebbero giustificare l'inclusione, ad opera dell'ISTAT dei soggetti ricorrenti nell'ambito della pubblica amministrazione.

L'insieme di tali indici, peraltro, veniva utilizzato nel caso in cui la qualifica dell'ente come soggetto pubblico o privato non fosse stata fatta dal legislatore. Nell'assenza di una definizione, tale sistema consentiva di rivelare la vera identità del soggetto considerato al fine di ricondurlo nel settore pubblico o in quello privato.

Nella situazione vigente, in cui una larga parte del settore pubblico è stato attratto verso quello privato, e la definizione normativa della natura del soggetto costituisce un dato quasi costante, talvolta e per determinate finalità, la definizione di soggetto privato data dalla legge, non si rivela decisiva e possono rivelarsi necessarie determinate precisazioni che sembrerebbero ignorare il dato formale.

E' questo il caso, ad esempio, degli organismi di diritto pubblico, di derivazione comunitaria, la cui giustificazione risiede nelle esigenze della libera concorrenza e nell'osservanza di regole trasparenti a prescindere dalla natura privata del soggetto operante il quale, tranne determinate ipotesi, deve soggiacere alla disciplina pubblicistica dell'evidenza pubblica, anche nel caso in cui sia, indiscutibilmente, soggetto di diritto privato.

In altro caso è la gestione della natura pubblica dell'attività a giustificare l'attrazione nella disciplina pubblicistica di un soggetto di diritto privato, come nell'ipotesi sancita dagli art. 22 comma 1 lett. c)

e 23, l. n. 241 del 1990 che ammette la legittimazione passiva all'accesso, anche nei confronti di soggetti privati “che abbiano in gestione l'attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse”. (Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569).

Di volta in volta, pertanto, il concetto di pubblica amministrazione e di settore privato tendono ad assumere contorni sfumati se non addirittura evanescenti ma elemento decisivo, per la sussunzione dell'attività svolta dal soggetto e per la sussunzione del soggetto stesso in un ambito, quello pubblico, o in un altro ambito, quello privato, può essere il fine perseguito dalla norma che si deve applicare.

Il fine perseguito come momento rivelatore della qualificazione del soggetto, quindi.

Ora, oltre che per gli argomenti prima esposti, anche sulla base di quest'ultimo argomento non può non ammettersi che, nel caso in esame, non si rintracciano giustificazioni che legittimino l'attrazione nell'ambito della pubblica amministrazione intesa in senso ampio, di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994.

Infatti, pur volendo estendere al massimo il concetto “pubblica amministrazione” deve osservarsi che nel caso in esame, la finalità perseguita dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 consistente nell’“ assicurare il conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento”, e cioè nell’assicurare il contenimento dell’incremento della spesa pubblica nel limite massimo percentuale del 2 per cento, non giustifica il rientro delle parti ricorrenti nel novero della pubblica amministrazione.

L’obiettivo espressamente perseguito, quello cioè del contenimento della spesa pubblica, non fa capire quale possa essere la ragione per la quale enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, organizzati sulla base di un circuito che si potrebbe definire “chiuso” dal punto di vista finanziario e che non gravano in nessun modo sul bilancio pubblico debbano essere annoverati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e inseriti nell’elenco relativo, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Non incidendo, i loro bilanci, in alcun modo sull’erario pubblico e quindi sul livello della spesa “pubblica” e sul “patto di stabilità e di crescita” che vincola il nostro Paese e che trova il suo fondamento nell’articolo 104 del Trattato dell’Unione Europea gli stessi si rivelano estranei e indifferenti a tale obiettivo.

Del resto, la norma che ha stabilito il tetto di spesa al fine del perseguimento dell’obiettivo del patto di stabilità è norma nazionale, che non impone il ricorso al regolamento comunitario n. 2223 del 1996, secondo la dicitura contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 che si

richiama: “Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad elaborare per le proprie esigenze i conti in base al SEC 95”.

In questo caso le esigenze sono quelle dello Stato italiano in relazione ai “suoi” obblighi comunitari che, peraltro, vanno osservati sia sul piano formale sia, soprattutto, su quello sostanziale.

Del resto secondo quanto prima precisato, l’articolo 1, comma 5 della l. n. 311 del 2004 nell’affidare all’Istat il compito di aggiornare l’elenco delle “amministrazioni pubbliche” non ha indicato alcun criterio il quale, pertanto, andava - e va rinvenuto non nelle esigenze - formali – di comunicazione all’interno della Comunità europea, ma in quelle sostanziali circa le entità dei soggetti capaci di incidere sul patto di stabilità attraverso la spesa pubblica.

Ne consegue che ad avviso di questo Collegio il richiamo e l’applicazione del regolamento dell’UE prima menzionato, si rivela del tutto inconferente.

Alla luce delle considerazioni e degli argomenti svolti, tutti riguardanti il quadro normativo interno e comunitario di riferimento, ritiene il Collegio che, ferma la natura privata dei soggetti ricorrenti, si rivelano fondate oltre alla prima anche la terza e la quinta censura prima esaminate.

Inconferente si rivela, invece, la seconda censura con la quale viene lamentato il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta a causa della qualificazione di “pubblica amministrazione” data agli enti previdenziali privati che comporta che agli stessi possano essere



applicate, proprio attraverso la tecnica del rinvio normativo, discipline e regole alle quali in considerazione della loro natura, gli stessi dovrebbero rimanere sottratti.

Secondo quanto prima precisato l'ambito "pubblico" e l'ambito "privato" non sono più così nettamente separati come avveniva, in passato, ma vanno individuati oltre che sulla base dell'attività svolta anche in relazione alle finalità effettivamente perseguite.

Restano da esaminare il sesto ed il settimo motivo di ricorso.

Con il primo i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di motivazione.

Si tratta di censura infondata nella misura in cui l'elenco, secondo l'Istituto resistente, costituisce espressione certificativa delle disposizioni interne e comunitarie applicabili rispetto alla quale non si configura alcun obbligo di motivare.

A soluzione diversa si deve pervenire in presenza di un elenco da predisporre non sulla base di regole contenute in un atto regolamentare al quale si rinvia ma sulla base di altre regole e criteri i quali devono essere esplicitati.

Infondato infine il settimo motivo con il quale le parti ricorrenti lamentano il mancato invio dell'avviso di comunicazione.

La natura – certificativa – dell'atto in questione, sulla base dei criteri applicati dall'Istat esclude che vi fosse la possibilità e tanto meno la necessità di partecipazione al procedimento dei soggetti destinatari dell'atto finale.

Le argomentazioni svolte comportano, in ogni caso, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento in parte qua dell'atto gravato.

Le spese di lite, in ragione della natura della questione trattata, possono essere compensate tra le parti.

### **PQM**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma -

Sezione III quater

Accoglie il ricorso proposto dai soggetti meglio specificati in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua gli atti gravati.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007

Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente

Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore